

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

## La convenienza del rientro

A chi conviene fare la voluntary disclosure?

L.C.

## Risponde Stefano Loconte

I soggetti interessati alla voluntary disclosure sono tutti coloro i quali detengono capitali all'estero e che abbiano violato gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, del dl 167/1990, fino al 30 settembre 2014. Tali soggetti possono fruire della collaborazione volontaria, avendo tempo fino al 30 settembre 2015, qualora non siano stati attivati nei loro confronti operazioni di verifica, accessi e ispezioni di qualunque genere.

Nello specifico i soggetti interessati sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, che avrebbero dovuto essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW). Sono altresì coinvolti i soggetti summenzionati che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento. Questa nuova procedura di collaborazione volontaria, appare favorevole per i contribuenti che detengano patrimoni finanziari o immobiliari nei Paesi che - fino a poco tempo fa - erano considerati a tutti gli effetti le «roccaforti del segreto bancario», ma che oggi collaborano attivamente con le amministrazioni finanziarie degli altri Paesi per contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. Di fatti, basti pensare che Paesi come Svizzera, Montecarlo (e a breve anche Dubai) hanno sottoscritto accordi Ocse che permetteranno all'Italia di conoscere entro qualche anno, attraverso una richiesta, i nomi dei contribuenti italiani che detengono patrimoni all'estero non dichiarati.

Fiore all'occhiello della nuova statuizione è l'esclusione dalla punibilità per i reati penali coinvolti (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento Iva; reati di riciclaggio e autoriciclaggio), nonché uno sgravio significativo dal punto di vista delle sanzioni amministrative (pecuniarie). Sono previsti aspetti premiali anche per coloro che aderiscono alla c.d. voluntary interna, che consiste nella attività di collaborazione volontaria relativa a violazioni dichiarative ai fini Irpef/Ires, Iva, Irap e relative addizionali, oltre alle violazioni dei sostituti di imposta.

## Il calendario fiscale

Quanti anni devo regolarizzare se detengo il patrimonio in un Paese black list?

M.O.

## Risponde Stefano Loconte

Per la determinazione dei periodi d'imposta accertabili, e che, quindi, devono essere regolarizzati aderendo alla procedura della VD, occorre considerare che, sia per quanto riguarda le violazioni degli obblighi imposti dal monitoraggio fiscale sia ai fini delle imposte sui redditi, i termini ordinari di decadenza sono raddoppiati per i Paesi black list, così

come previsto dall'art. 12, comma 2-bis e comma 2-ter e del dl 78/2009.

Da un punto di vista pratico, i termini ordinari per il potere di accertamento dell'Agenzia delle entrate decadono:

- dopo il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione nel caso di infedele dichiarazione;

- oppure, in caso di omessa presentazione della stessa e/o di violazioni relative al monitoraggio fiscale (Quadro RW), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Pertanto, nel caso di un Paese black list, considerando che un contribuente aderisca alla VD entro il 30 settembre 2015, risulterebbero ancora accertabili tutti gli anni d'imposta fino al 2006 (nel caso di infedele dichiarazione) o, addirittura, fino al 2004 (in caso di omessa presentazione della dichiarazione e/o violazioni relative al monitoraggio fiscale).

Va rilevata, altresì, l'inapplicabilità del raddoppio dei termini al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: 1) la stipula da parte dello Stato estero entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge sulla VD, di accordi bilaterali, sulla base dell'art. 26 del Modello Ocse, che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo; 2) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto delle operazioni di VD; 3) il deposito di tale autorizzazione insieme alla domanda di disclosure.

## Chi deve fare il rimpatrio

Il mio conto corrente è intestato a me, ma mia figlia ha la procura. Dobbiamo fare tutti la disclosure?

A.R.

## Risponde Stefano Loconte

La finalità della normativa sul c.d. «monitoraggio fiscale» prevista dal dl n. 167/1990 è quella di monitorare i capitali e tutte quelle ricchezze detenute dal contribuente al di fuori dello Stato italiano, al fine evitare che materia imponibile, da assoggettare a tassazione in Italia, fuoriesca dal territorio e sia mantenuta all'estero in evasione d'imposta. Tale monitoraggio avviene per mezzo della compilazione di un apposito quadro della dichiarazione dei redditi, il c.d. quadro RW denominato «Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio - Ivie / Ivafe». Tenuti alla compilazione di tale quadro (ex art. 4 del dl. n. 167/1990) sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5 Tuir, residenti in Italia, nonché i soggetti titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma secondo, lett. u) del dlgs n. 231/2007, che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I LORO QUESITI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia  
www.ubs.com/voluntary